Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 agosto 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 214 DEL 6 AGOSTO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1968-1983. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DODICESIMA estrazione eseguita il 4 giugno 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5503)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 luglio 1980, n. **406**.
Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non saranno recepite nell'ordinamento statuale le direttive C.E.E. in materia di prevenzione incendi per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e con eccezione delle attività stesse i cui titolari siano già in possesso del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono autorizzati a rilasciare provvisoriamente, ai fini della licenza di esercizio, un nulla osta per la prosecuzione dell'attività stessa.

Esaminate le caratteristiche dell'esercizio, i comandi provinciali rilasceranno il nulla osta provvisorio che conterrà le prescrizioni tecniche di cui all'allegato *A*, indispensabili, tenuto conto delle attuali condizioni strutturali, per la prosecuzione dell'esercizio delle attività alberghiere esistenti.

Dette prescrizioni tecniche, che avranno validità limitata all'entrata in vigore delle direttive C.E.E. di cui al primo comma, dovranno essere attuate sotto la responsabilità dell'esercente entro sei mesi dal rilascio del citato nulla osta da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco. Per le attività alberghiere con licenza d'esercizio per attività stagionale, il predetto termine è di nove mesi.

Il predetto nulla osta sarà revocato dai comandi provinciali qualora, a seguito dei controlli effettuati su richiesta dell'interessato, le prescrizioni impartite non risultino attuate.

Trascorso il termine di sei mesi, il nulla osta decadrà se l'interessato non abbia inoltrato domanda di controllo dell'avvenuta attuazione delle prescrizioni impartite.

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento dell'emananda direttiva della Comunità europea di cui all'articolo 1, sarà provveduto agli occorrenti adeguamenti delle disposizioni previste dal precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — D'AREZZO — COMPAGNA — BIASINI — FOSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

ALLEGATO *A*

1. — Le « aree a rischio speciale » facenti parte eventualmente del volume edilizio destinato ad attività alberghiera, quali centrali termiche o autorimesse, dovranno essere rispondenti alle specifiche normative antincendio emanate dal Ministero dell'interno.

2. — Le cucine ed i relativi impianti a servizio delle attività alberghiere dovranno adeguarsi integralmente alle disposizioni antincendio emanate dal predetto Ministero.

3. — I locali di pubblico spettacolo e simili, facenti eventualmente parte del volume edilizio destinato ad attività alberghiera, dovranno risultare conformi alle condizioni di sicurezza impartite dalle commissioni provinciali di vigilanza.

4. — Dovrà essere installato un sistema d'allarme per segnalare la minaccia d'incendio, udibile nei vari locali dove c'è presenza di persone, allo scopo di dare un tempestivo avviso e rendere possibili le operazioni di esodo. Il sistema di allarme dovrà funzionare con energia elettrica ed essere provvisto di rete autonoma da quella utilizzata per i servizi vari nell'ambito del volume edilizio destinato ad attività alberghiera. Per esercizi che hanno fino a 10 camere destinate agli utenti, il sistema d'allarme può essere anche di tipo manuale, purché atto a segnalare la situazione d'emergenza in tutta l'area occupata dalle camere.

5. — Dovrà essere installato un idoneo sistema di illuminazione di sicurezza appositamente previsto per entrare in funzione automaticamente in caso di interruzione o sospensione dell'energia elettrica normale a servizio dell'attività alberghiera.

6. — Dovranno essere installate, su prescrizione dei comandi, idonei mezzi antincendio, secondo le direttive di massima emanate con provvedimento del Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. — Dovrà essere imposto il divieto di impiegare — nelle camere destinate agli utenti — fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a cherosene, a carbone o simili per riscaldamento.

8. — Dovrà essere imposto il divieto di tenere depositi anche modesti di sostanze infiammabili nei locali interrati facenti parte del volume edilizio destinato ad attività alberghiera.

9. — In tutti i locali dell'esercizio alberghiero dovrà essere osservata la limitazione del carico d'incendio che non potrà risultare superiore a 50 kg/mq. Il carico d'incendio include i

materiali combustibili facenti parte degli arredi, delle attrezzature in dotazione, della composizione di pareti, solai, eccetera e ogni altro componente presente che abbia i requisiti per partecipare alla combustione. Qualora tale condizione non potesse essere soddisfatta, in tutti i locali ove fosse superato il carico d'incendio di 50 kg/mq di legna *standard*, dovrà essere installato un idoneo impianto di rivelazione d'incendio, in grado di avvertire subito il personale di servizio.

10. — Dovrà essere imposto l'obbligo di tenere in evidenza, in portineria o nel luogo che risulta presidiato, le indicazioni sui provvedimenti appropriati da adottare in caso d'incendio da parte del personale alberghiero appositamente incaricato.

11. — Dovranno essere esposte in ogni camera utilizzata dagli utenti dell'esercizio alberghiero le istruzioni sul comportamento che, in caso d'incendio, dovranno tenere gli utenti stessi.

LEGGE 18 *luglio* 1980, *n.* **407.**

Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali di Bruxelles, è autorizzato il pagamento del saldo dei contributi, di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 1023, dovuti dal Governo italiano per gli anni dal 1973 al 1977, valutato in L. 43.750.000.

Art. 2.

A partire dall'anno 1978 il contributo per la partecipazione italiana al suddetto Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali di Bruxelles, già fissato dalla legge di cui all'articolo 1 in L. 7.600.000 annue, è valutato in L. 24.650.000.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1973 al 1979, valutato complessivamente in L. 78.800.000, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando per L. 18.000.000 l'apposito accantonamento e per L. 60.800.000 parte dell'accantonamento predisposto per « Censimenti ISTAT generali ».

All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in L. 18.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — PANDOLFI — MANCA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 18 luglio 1980, n. **408.**

Rinnovo del contributo italiano al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), per il quadriennio 1979-82.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), per il quadriennio 1979-82, nella misura del controvalore in lire italiane di dollari 1.600.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 340 milioni, per gli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 18 luglio 1980, n. **409.**

Erogazione a favore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) della residua quota di contributo dovuta dall'Italia per il biennio 1975-76.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'erogazione a favore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) del controvalore in lire di dollari 572.227,45, quale residua quota del contributo dovuto dall'Italia per il biennio 1975-76.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 490.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno

finanziario 1979, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **410**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Trapani ad acquistare un immobile.

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Trapani, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 9.500.000, un appartamento al piano terreno dello stabile sito in Marsala (Trapani), via Lazzara n. 2, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 387 sub 7, di proprietà dei signori Girolamo Polizzotti e Vincenzo Musumeci, come da atto di compravendita del 14 luglio 1960, n. 62432 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Pellegrino, notaio in Marsala, registrato in data 28 luglio 1960, n. 208, da adibire a poliambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **411**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Novara ad acquistare alcuni immobili.

N. 411. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Novara, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 52.000.000, sette vani al piano rialzato, sette vani al primo piano, locale cantina e due garages dello stabile sito in Novara tra le vie Ferrandi, Greppi e Archivio, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 162/c, n. 9211/1 e 60, di proprietà della « Rinnovamento S.p.a. », come da atto di compravendita del 25 settembre 1961, n. 11047 di repertorio, a rogito dott. Vito Cafagno, notaio in Novara, registrato a Novara in data 28 settembre 1961, n. 7485, da adibire a sede, poliambulatorio e servizi.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **412**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone ad acquistare alcuni immobili.

N. 412. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 38.000.000, nove vani al piano strada, l'intero primo piano e un vano garage dello stabile sito in Frosinone, via Moccia n. 69, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 19, numeri 297-669-645-682-323-324 e al foglio 2, numeri 880-881-882, di proprietà del sig. Nestore Evangelisti, come da atto di compravendita del 10 giugno 1961, n. 59375 di repertorio, a rogito dott. Bernardo Valenzi, notaio in Frosinone, registrato a Frosinone in data 19 giugno 1961, n. 1515, da adibire a sede e poliambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **413**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Imperia ad acquistare un immobile.

N. 413. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Imperia, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di lire 7.140.000, un appartamento al secondo piano, int. 5, dello stabile sito in Imperia, via Matteotti n. 105, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio IV, n. 831, di proprietà della S.n.c. « Impresa costruzioni Renaudo & Franco », come da atto di compravendita del 16 giugno 1962, n. 20681 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Re, notaio in Imperia, registrato a Imperia in data 5 luglio 1962, n. 32, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 120

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1980.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 ed, in particolare, l'art. 2 di detta legge;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1968, n. 915, e le successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dei partecipanti all'Istituto in data 8 maggio 1978 e 17 dicembre 1979;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA.

Art. 1 — L'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, costituito ad iniziativa delle Casse di risparmio di Alessandria, Asti, Biella, Bra, Cuneo, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Torino, Tortona e Vercelli, è ente morale a carattere consorziale, con personalità giuridica e gestione autonoma, soggetto a vigilanza in conformità della normativa vigente in materia.

Art. 2. — L'Istituto ha sede in Torino ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario ed edilizio ai termini delle vigenti leggi, nelle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sia a mezzo delle casse di risparmio piemontesi, sia a mezzo di agenzie, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza bancaria.

Presso l'Istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n 238, il cui statuto è stato approvato in conformità della legge stessa.

L'Istituto potrà inoltre costituire altre sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione è attribuita dalla vigente legislazione anche agli istituti di credito fondiario

Art. 4. — I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a lire ventimiliardi, di cui diecimiliardi sono stati assegnati alla coesistente sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, quale fondo di dotazione della medesima. Detti fondi di garanzia sono costituiti da ventimila quote di partecipazione nominative indivisibili di lire unmilione ciascuna, così sottoscritte:

Cassa di risparmio di Alessandria, numero 720 quote	L.	720.000.000
Cassa di risparmio di Asti, numero 794 quote	»	794.000.000
Cassa di risparmio di Biella, numero 1.214 quote	»	1.214.000.000
Cassa di risparmio di Bra, numero 322 quote	»	322.000.000
Cassa di risparmio di Cuneo, numero 619 quote	»	619.000.000
Cassa di risparmio di Fossano, numero 322 quote	L.	322.000.000
Cassa di risparmio di Saluzzo, numero 312 quote	»	312.000.000
Cassa di risparmio di Savigliano, numero 228 quote	»	228.000.000
Cassa di risparmio di Torino, numero 14.203 quote	»	14.203.000.000
Cassa di risparmio di Tortona numero 374 quote	»	374.000.000
Cassa di risparmio di Vercelli, numero 892 quote	»	892.000.000
Totale . . .	L.	20.000.000.000

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti per tutta la durata dell'Istituto a somma inferiore a lire seimiliardiseicentomilioni, ancorché l'importo dei titoli in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Qualora per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi l'aumento dei fondi di garanzia, ciascuna cassa di risparmio partecipante vi concorre, di norma, in misura proporzionale alle quote già conferite; qualora le quote di aumento non fossero assunte, totalmente o parzialmente, dalle casse di risparmio alle quali sarebbero spettate, l'assemblea potrà consentire che siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi.

La cessione, totale o parziale, delle quote di partecipazione, è ammessa esclusivamente fra le casse di risparmio partecipanti e può avere luogo solo previo consenso da concedersi dall'assemblea.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia.

Art. 5. — I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo art. 31.

Essi possono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in altre forme consentite dalla legge.

Art. 7. — L'assemblea è costituita dai rappresentanti delle Casse di risparmio partecipanti.

Ogni partecipante può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera; nessun partecipante può disporre di più di una delega.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.

Art 8. — Spetta all'assemblea:

a) eleggere il presidente, il vice presidente, gli altri componenti il consiglio di amministrazione, nonché i Membri del collegio sindacale di sua competenza;

b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili;

c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia dell'Istituto e del fondo di dotazione della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità; sulle modificazioni statutarie e sullo scioglimento dell'Istituto o della suddetta sezione, in seguito a proposte del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;

d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sull'assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci, dell'emolumento da corrispondere ai sindaci, nonché la misura dell'indennità di soggiorno ed i criteri per il rimborso delle spese di viaggio spettanti ad amministratori e sindaci ai sensi degli articoli 14, ultimo comma, e 24, ultimo comma;

f) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.

Art. 9. — Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie le assemblee convocate per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8, sub *a*), *b*), *e*), *f*); sono straordinarie quelle convocate per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8), sub

c), d). L'assemblea per deliberare sugli argomenti di cui all'articolo 8, sub b), e), deve essere convocata entro il mese di aprile di ogni anno.

Le altre assemblee ordinarie e quelle straordinarie sono convocate dal consiglio di amministrazione, di propria iniziativa, quando lo reputi necessario, ovvero, quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'Istituto.

Negli ultimi due casi l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 10. — La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno quindici giorni liberi, prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Art. 11. — Salvo quanto è previsto nel seguito del presente articolo, per la validità delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi siano rappresentati almeno i tre quarti dei fondi di garanzia.

Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia.

Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate.

Per la validità delle deliberazioni sugli argomenti di cui all'art. 8, sub. c), d), occorre il voto favorevole di tante quote pari almeno ai tre quarti dei fondi di garanzia, mentre per quelle sulle materie di cui all'art. 8, sub. b), e), è richiesto il voto favorevole di tante quote che rappresentino i due terzi dei fondi stessi.

Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti ed il direttore generale dell'Istituto, che, nelle assemblee ordinarie, fungerà da segretario.

Per le assemblee straordinarie è richiesto l'intervento di un notaio.

Art. 12. — L'istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da tredici consiglieri eletti dall'assemblea fra gli amministratori degli enti partecipanti.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Tutti i componenti il consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.

I membri del consiglio eletti nel corso di un triennio - per sostituzione od integrazione del numero - cessano dalla carica contemporaneamente agli altri amministratori.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Il consigliere che non interviene alle riunioni per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 14. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta - per l'intervento alle riunioni del consiglio, del Comitato o di eventuali commissioni, costituite con delibera del consiglio di amministrazione, nonchè per lo svolgimento di incarichi particolari di natura straordinaria attribuiti con delibera del consiglio stesso — una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

In ogni caso non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

A coloro che richiedono in località diversa dalla sede dell'Istituto o si recano fuori sede per ragioni di servizio competono inoltre il rimborso delle spese di viaggio ed un'indennità di soggiorno, secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Art. 17. — Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante lettera raccomandata, con indicati gli argomenti da trattare, da spedire almeno otto giorni liberi prima della data fissata per la riunione a ciascun componente ed ai Sindaci.

Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, purchè almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

Le deliberazioni riguardanti persone debbono essere votate a scrutinio segreto. Possono, inoltre, essere votate a scrutinio segreto tutte le altre deliberazioni, quando ne sia fatta richiesta. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Allorquando il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta, anche da un solo consigliere o da un sindaco, possono essere tenute sedute segrete.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto.

Art. 18. — Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole riunioni;

3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;

4) sulle condizioni da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario od edilizio o sulla concessione dei mutui;

5) sull'acquisto, l'emissione e l'alienazione dei titoli e sui provvedimenti idonei alla disciplina del loro mercato;

6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;

7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto, su proposta del direttore generale, compresi quelli relativi al trattamento di quiescenza;

8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio per materie che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'Istituto e dall'intervento in procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;

9) sulle funzioni e competenze del comitato e sulla nomina dei suoi componenti;

10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;

11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto;

12) sui compiti e responsabilità da attribuire agli Enti partecipanti nell'ordinamento dell'Istituto;

13) sulle competenze del direttore generale in materia di poteri di firma e di spese;

14) sulla determinazione dei limiti per l'esercizio, da parte del direttore generale, dei poteri contemplati nell'art. 25, lettera i);

15) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 19. — I verbali del consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente, o da chi in sua vece ha provveduto la riunione, e dal direttore generale, o da chi lo ha sostituito, nella sua qualità di segretario del consiglio.

Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori ed i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede la riunione.

I membri del consiglio di amministrazione debbono allontanarsi dalla sala della riunione, quando si trattino o si decidano affari nei quali siano direttamente od indirettamente interessati.

Art. 20. — Il comitato è costituito dal presidente, dal vice presidente, da 4 consiglieri nominati annualmente dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri e dal direttore generale dell'Istituto.

I membri nominati annualmente possono essere riconfermati.

Art. 21. — Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria dell'Istituto nelle forme e secondo le competenze determinate dal consiglio di amministrazione. Esso delibera tra l'altro:

a) sulla concessione di mutui entro i limiti di competenza e di ammontare stabiliti dal consiglio;

b) su quanto eventualmente delegatogli occasionalmente o in via permanente dal consiglio.

Art. 22. — Il comitato è convocato dal presidente mediante lettera raccomandata, con indicati gli argomenti da trattare, da spedire almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per la riunione a ciascun competente ed ai sindaci.

Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, purché almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

Le deliberazioni riguardanti persone debbono essere votate a scrutinio segreto. Possono, inoltre, essere votate a scrutinio segreto tutte le altre deliberazioni quando ne sia fatta richiesta. In caso di parità la proposta si intende respinta.

I verbali delle riunioni debbono essere trascritti in apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario; quest'ultimo viene designato annualmente dal comitato stesso tra i dirigenti o funzionari dell'Istituto o degli enti partecipanti.

Art. 23. — Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e del comitato; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, allorquando al contratto di mutuo non sia seguita la consegna della somma mutuata, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto; consente la liberazione dalle iscrizioni e dalle trascrizioni ipotecarie degli immobili che garantiscono quote di mutui frazionati, allorquando tali quote siano state completamente estinte; consente l'annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; interviene nelle procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi; delibera, nei casi d'urgenza, su materia di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato, chiedendone la ratifica ai rispettivi organi alla prima riunione.

I provvedimenti adottati dal presidente in via di urgenza sono raccolti, in ordine cronologico, nell'apposito libro delle delibere presidenziali, tenuto a cura del segretario del consiglio di amministrazione, secondo le norme di legge.

Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo.

Il presidente può conferire, altresì, deleghe speciali, anche con poteri di rappresentanza. In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere più anziano. A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 24. — La gestione dell'Istituto è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi. Devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

Due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti.

Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea.

I sindaci svolgono le loro funzioni secondo le norme vigenti in materia.

Essi debbono intervenire alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato. Per l'intervento in tali riunioni ai sindaci spetta una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea In ogni caso non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Ai sindaci che risiedono in località diversa dalla sede dell'Istituto competono il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di soggiorno, secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Art. 25. — Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e, con voto deliberativo, alle riunioni del comitato.

Egli, inoltre:

a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle Direzioni locali o direttamente, disponendo i necessari accertamenti tecnici e legali;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione, del comitato e del presidente;

c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia, firma per traenza, per girata e per quietanze dei vaglia, firma per traenza, per girata e per quietanza gli assegni nei limiti d'importo stabiliti dal consiglio di amministrazione, riscuote e quietanza i mandati delle pubbliche amministrazioni;

d) funge da segretario delle assemblee ordinarie e del consiglio e firma, unitamente al presidente, i verbali delle riunioni;

e) riferisce al consiglio di amministrazione ed al Comitato sulle domande di mutuo, nonché su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;

f) firma, per delega del presidente, i contratti di mutuo, nonché ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;

g) può consentire, per delega del presidente:

1) la cancellazione delle ipoteche e delle eventuali trascrizioni di patti quando al contratto di mutuo non sia seguita la consegna della somma mutuata, ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni altra ragione di credito dell'Istituto;

2) la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati;

3) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dagli organi amministrativi dell'Istituto, nonché la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risulterà integralmente soddisfatto il credito dell'Istituto in relazione al frazionamento;

h) può assumere decisioni in materia di spesa, nei casi e nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

i) tratta e definisce, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione ed autorizzati dall'organo di vigilanza, il prezzo di sottoscrizione delle obbligazioni emesse dall'istituto e dalla coesistente sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione nella riunione immediatamente successiva;

l) può acquistare sul mercato, per conto e nell'interesse del debitore, nei limiti di quanto fosse stato versato per restituzione anticipata di mutuo, le obbligazioni emesse dall'Istituto e dalla suddetta sezione;

m) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;

n) presenta al consiglio di amministrazione, entro il trimestre successivo alla chiusura annuale, lo schema del bilancio d'esercizio.

In caso di assenza od impedimento, il direttore generale può essere validamente sostituito dal vice direttore generale — se nominato — o, in via subordinata, da dirigenti o funzionari dell'Istituto o degli enti partecipanti, espressamente designati dal consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 26. — Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale è facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma congiunta tra due di essi dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione, delle girate e delle quietanze dei vaglia, nonché la firma di traenza, di girata e di quietanza degli assegni e quella di quietanza dei mandati delle pubbliche amministrazioni.

Art. 27. — Per lo svolgimento delle operazioni l'Istituto si avvale di personale proprio e, occorrendo, delle prestazioni di liberi professionisti esterni scelti dal consiglio di amministrazione.

Presso l'istituto può inoltre essere distaccato, in via saltuaria o permanente, personale appartenente agli enti partecipanti; il personale distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze degli enti stessi ai quali compete il rimborso della relativa spesa.

I dirigenti e funzionari dell'Istituto, compresi quelli distaccati presso di esso dagli enti partecipanti, possono firmare, per delega del presidente, i contratti di mutuo, nonché ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione.

Al proprio personale l'Istituto può concedere mutui a condizioni più favorevoli di quelle normalmente praticate, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 28 — Le casse di risparmio partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come direzioni locali dell'Istituto e pertanto ricevono le domande di mutuo e, dopo l'istruttoria preliminare, le trasmettono alla direzione dell'Istituto corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere. Assistono ed agevolano i richiedenti nella produzione dei documenti e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle pratiche. Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'Istituto; all'incasso delle rate di ammortamento e degli altri versamenti da farsi all'Istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli estratti ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal consiglio di amministrazione.

Nella provincia di Novara nel cui capoluogo non esiste sportello di alcuna Cassa partecipante, opera un'apposita agenzia che funziona come direzione locale dell'Istituto, con gli stessi compiti indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 29. — Per qualsiasi operazione di mutuo, per l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, per le rivendite degli immobili pervenuti in proprietà dell'Istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di credito, e per ogni altro provvedimento, l'Istituto deve previamente sentire il parere della Cassa partecipante che ha proposto il mutuo; tale parere non ha valore vincolante.

Art. 31. — L'esercizio dell'Istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Gli utili netti di ciascun esercizio saranno assegnati nel modo seguente:

1) per un decimo al fondo di riserva fino a quando questo non abbia raggiunto la metà dei fondi di garanzia:

2) per i residui nove decimi:

a) alle casse di risparmio partecipanti, a titolo di remunerazione delle quote di partecipazione ai fondi di garanzia in misura non superiore al 6 per cento;

b) l'eventuale parte restante, per una metà, ancora al fondo di riserva e, per l'altra metà, a disposizione dell'assemblea, la quale potrà destinarla ad ulteriore remunerazione delle quote di partecipazione ai fondi di garanzia fino al limite massimo dell'8 per cento;

c) l'eventuale eccedenza ancora al fondo di riserva.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(6945)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1980.

Aggiornamento del limite dimensionale del capitale investito delle piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELLARTIGIANATO

Visto l'art. 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che affida al CIPI la determinazione dei limiti e dei criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della stessa legge n. 675/1977;

Visto il primo comma della delibera CIPI in data 11 giugno 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979, che considera « piccole e medie imprese » le imprese con non meno di trecento dipendenti e sei miliardi di lire di capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario);

Considerato che ai sensi dell'ultimo comma della citata delibera CIPI/1979 il predetto limite dimensionale relativo al capitale investito deve essere aggiornato, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, nei casi in cui la variazione superi il dieci per cento del valore del capitale precedentemente stabilito;

Vista la tabella n. 54 - Prezzi - della relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1979, dalla quale risulta che il deflattore degli investimenti lordi è del diciotto per cento;

Considerato, perciò, che occorre procedere all'aggiornamento del citato limite dimensionale del capitale investito;

Decreta:

Il limite dimensionale del capitale investito delle « piccole e medie imprese » di cui alle premesse è elevato a lire 7 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(6710)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Inclusione dei prodotti spermicidi nell'elenco dei presidi medico chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Rilevato che vari prodotti con attività spermicida sono stati registrati come presidi medico-chirurgici per la loro concomitante attività disinfettante, in relazione al punto 3) dall'elenco allegato al citato regolamento del 1928;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre alla disciplina

dei presidi medico-chirurgici tutti i prodotti spermicidi, in ragione della loro specifica caratteristica e indipendentemente, quindi, dell'eventuale possesso dei requisiti propri dei disinfettanti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

I prodotti spermicidi sono inseriti nell'elenco dei presidi medico-chirurgici di cui all'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112. Ad essi, pertanto, si applica la disciplina prevista dall'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché dal menzionato regolamento.

Le domande volte ad ottenere la registrazione di prodotti spermicidi devono essere inoltrate a questo Ministero - Direzione generale del servizio farmaceutico.

Resta ferma l'efficacia dei decreti ministeriali con i quali sono stati registrati come presidi medico-chirurgici prodotti disinfettanti vantanti anche attività spermicida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7257)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.

Disciplina dei prodotti funghicidi, lumachicidi e ed insetticidi ad impiego floreale e di giardinaggio per uso domestico da appartamento o giardino.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 5 aprile 1978, con il quale si è provveduto alla inclusione nell'elenco dei presidi medico-chirurgici dei lumachicidi e degli insetticidi per uso floreale e giardinaggio;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 19 settembre 1979, con il quale i lumachicidi, gli insetticidi ed i funghicidi impiegati su coltivazione non alimentari e su colture floreali estensive in pieno campo o in serra sono stati assoggettati a registrazione quali presidi sanitari;

Considerata l'opportunità di disciplinare i funghicidi ad impiego floreale e di giardinaggio per uso domestico da appartamento o giardino che allo stato attuale non risultano soggetti a registrazione né come presidi medico-chirurgici, né come presidi sanitari;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

I funghicidi destinati ad impiego floreale e di giardinaggio per uso domestico da appartamento o giardino sono inclusi nell'elenco dei presidi medico-chirurgici e come tali sottoposti all'obbligo della registrazione, ai sensi dell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Nel testo del decreto ministeriale 6 marzo 1978 la dizione: « i lumachicidi e gli insetticidi per uso floreale e giardinaggio », è sostituita, ovunque appaia, con la dizione « i lumachicidi e gli insetticidi destinati ad impiego floreale e di giardinaggio per uso domestico da appartamento o giardino ».

Art. 2.

Le ditte che attualmente producono e mettono in commercio i funghicidi di cui al primo comma dell'art. 1, sono autorizzate a proseguire l'attività ed a commercializzare i rispettivi prodotti ove presentino documentata istanza di registrazione quale presidio medico-chirurgico, ai sensi delle norme vigenti, per ciascuno di essi, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

I funghicidi di cui al comma precedente dovranno essere ritirati dal commercio a cura delle ditte interessate entro quarantadue mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* qualora nel frattempo non sia intervenuta la loro registrazione.

Art. 3.

I prodotti di cui al decreto ministeriale 6 marzo 1978 (lumachicidi ed insetticidi ad impiego floreale e di giardinaggio per uso domestico da appartamento o giardino), attualmente in commercio perché usufruiscono della disciplina transitoria prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto stesso, dovranno essere ritirati dal commercio a cura delle ditte interessate entro quarantadue mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* qualora nel frattempo non sia intervenuta la loro registrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7258)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Gradazione normale dei vini prodotti nella campagna 1978.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A)* del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1978 delle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:

Novara, Vercelli	10,5
Torino	11
Cuneo	11,5
Asti	12
Alessandria	12,5

Valle d'Aosta:

Aosta	11

Liguria:

Genova, Imperia, La Spezia	11
Savona	11,5

Lombardia:

Bergamo, Milano	9,5
Como, Mantova, Varese	10
Cremona	10,5
Brescia	11
Pavia	11,5
Sondrio	12

Trentino-Alto Adige:

Bolzano	11
Trento	11,5

Veneto:

Belluno	8,5
Padova, Rovigo, Verona	10
Venezia, Vicenza, Treviso	10,5

Friuli-Venezia Giulia:

Pordenone	10,5
Udine, Gorizia, Trieste	11,5

Emilia-Romagna:

Ferrara, Ravenna	9
Forlì, Bologna	10
Modena, Parma	10,5
Piacenza, Reggio Emilia	11

Toscana:

Massa Carrara, Pisa	10
Lucca, Pistoia	10,5
Arezzo	11
Firenze, Grosseto	11,5
Siena	12
Livorno	12,5

Umbria:

Perugia	11
Terni	11,5

Marche:

Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno	11
Ancona	11,5

Lazio:

Latina, Viterbo	10,5
Rieti, Roma	11,5
Frosinone	12

Abruzzo:

L'Aquila	9,5
Chieti, Pescara, Teramo	11

Molise:

Isernia	10,5
Campobasso	11,5

Campania:

Avellino	10
Caserta	10,5
Napoli	11
Benevento, Salerno	11,5

Puglie:

Foggia, Bari	11
Brindisi	13

Basilicata:

Potenza	11,5
Matera	12

Calabria:

Cosenza	12,5
Catanzaro	13
Reggio Calabria	14,5

Sicilia:

Enna	11,5
Caltanissetta, Trapani	12
Agrigento, Catania, Palermo	12,5
Messina, Ragusa	13,5
Siracusa	14,5

Sardegna:

Cagliari	12
Sassari, Nuoro	12,5
Oristano	13,5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(7453)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Definizione di idonei controlli di qualità, delle prove e delle procedure per i controlli di conformità ai tipi omologati od approvati, previsti dalla legge 24 marzo 1980, n. 85.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, concernente gli accertamenti di controllo della conformità ai tipi omologati o approvati dei motori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e dei relativi dispositivi di equipaggiamento, prodotti in serie;

Decreta:

Art. 1.

Delega ministeriale

Il direttore generale della Direzione generale M.C.T.C. e autorizzato a disporre gli accertamenti di controllo previsti dalla legge 24 marzo 1980, n. 85.

Tali accertamenti sono compiuti da funzionari della stessa Direzione generale M.C.T.C. muniti dell'apposita delega ministeriale di cui all'art. 2 della suddetta legge.

La delega è rilasciata dal direttore generale della Direzione generale M.C.T.C. per ogni singolo accertamento e deve contenere i seguenti elementi:

a) nominativo e qualifica dei funzionari incaricati dell'accertamento;

b) identificazione del prodotto oggetto di accertamento mediante gli estremi di omologazione o di approvazione;

c) indicazione delle caratteristiche, tra quelle verificate in sede d'omologazione o di approvazione, che si intendono controllare ai fini della conformità;

d) eventuale esistenza degli idonei controlli di qualità previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 24 marzo 1980, n. 85.

Si considerano idonei quei controlli di qualità che sistematicamente vengono effettuati dal costruttore sui materiali, sui vari componenti ed eventualmente sul prodotto finito allo scopo di far si che la produzione si mantenga continuamente conforme ai requisiti indicati nei relativi capitolati di accettazione, dei quali il funzionario può prendere visione.

La delega può prevedere la verifica dell'esistenza dei controlli di qualità.

Art. 2.

Accertamenti sui prodotti ultimati situati nei depositi del costruttore o dell'importatore

Il costruttore deve contraddistinguere tutti i prodotti omologati o approvati con i previsti estremi di omologazione o approvazione.

Nel caso in cui il prodotto ultimato, giacente nei depositi del costruttore e che si intende sottoporre ad accertamenti, non sia stato dichiarato idoneo alla vendita nelle forme normalmente previste dal costruttore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 24 marzo 1980, n. 85, colui che presenta le credenziali di responsabile del deposito ha l'obbligo di specificare e di fare inserire nel verbale relativo alla ispezione le motivazioni che rendono inidoneo alla vendita il prodotto stesso.

Art. 3.

Preavviso della visita di accertamento

Salvo casi particolari, per i quali e necessaria una esplicita autorizzazione del direttore generale della M.C.T.C., gli accertamenti di controllo sono comunicati all'interessato con un preavviso di almeno 15 giorni.

Se tale avviso è diretto ad un punto di vendita deve esserne data contemporanea notizia al costruttore o importatore, con l'invito ad assistere agli accertamenti anche tramite rappresentante.

L'avviso dell'accertamento o l'autorizzazione di controllo debbono contenere:

l'identificazione del prodotto che formerà oggetto di accertamento mediante gli estremi di omologazione o di approvazione;

l'indicazione delle caratteristiche tra quelle verificate in sede di omologazione o di approvazione, che si intendono verificare ai fini della conformità.

Art. 4.

Accertamenti e prelievi

I costruttori, gli importatori e, se interessati, i titolari dei punti di vendita, hanno diritto ad assistere, anche tramite rappresentante, agli accertamenti.

Le verifiche o prove che, a giudizio dei funzionari incaricati, non possono essere esperite sul luogo dell'ispezione, verranno effettuate presso i centri prove autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., o presso laboratori riconosciuti idonei a tal fine dagli stessi funzionari incaricati dei controlli con dichiarazione da apporre a verbale.

Gli esemplari dei prodotti da sottoporre a detti accertamenti sono esclusi dalla disponibilità del costruttore o importatore o titolare del punto di vendita, fino allo espletamento delle prove che dovranno avere luogo il più presto possibile.

I funzionari incaricati degli accertamenti possono disporre per il prelievo anche immediato e per il trasferimento presso altra sede dei prodotti da controllare.

Il giorno, l'ora e il luogo in cui verranno esperite le verifiche e prove, di cui al secondo comma, saranno comunicati agli interessati presenti al momento dell'ispezione e dei primi eventuali accertamenti, con un preavviso di almeno 2 giorni. Di tale preavviso è ammessa rinunzia da parte degli interessati.

Art. 5.

Metodologia delle prove

Nella effettuazione delle prove i funzionari incaricati degli accertamenti dovranno attenersi alle norme nazionali in vigore e a quelle internazionali già recepite nell'ordinamento giuridico italiano.

Qualora la materia oggetto degli accertamenti non sia disciplinata nè da norme nazionali nè da norme internazionali, le modalità degli accertamenti stessi verranno stabilite dai funzionari incaricati dei controlli e saranno opportunamente verbalizzate.

Art. 6.

Risultati degli accertamenti

Al termine delle operazioni di controllo i funzionari incaricati dovranno redigere un verbale nel quale dovranno essere evidenziati i risultati ottenuti.

Nel verbale dovrà essere espressamente indicato se tali risultati corrispondano a quelli ottenuti in sede di omologazione e, in caso di difformità, dovrà essere precisato se i risultati ottenuti siano o meno con essi compatibili.

In tal caso i funzionari incaricati dei controlli dovranno dare giustificazione tecnica del giudizio formulato con richiamo ai criteri produttivi, ai sistemi di

controllo seguiti, alle caratteristiche delle apparecchiature di controllo e ad ogni altro elemento idoneo a suffragare il giudizio stesso.

I verbali redatti dovranno essere sottoscritti anche dal costruttore, o importatore o venditore o da loro rappresentanti presenti agli accertamenti; ad essi è consentito chiedere l'inserimento di proprie osservazioni o dichiarazioni.

Sulla base dei verbali di cui sopra il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., èmetterà il giudizio sull'esito dei controlli, esito che verrà notificato agli interessati entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei controlli stessi.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

Nel caso in cui fosse contestata la non conformità del prodotto al tipo omologato o approvato, gli interessati possono effettuare, entro sessanta giorni dalla notificazione, il pagamento in forma ridotta pari ad un terzo della sanzione prevista dall'art. 4 della legge 24 marzo 1980, n. 85.

Entro settantacinque giorni dalla notificazione di cui al precedente art. 6 gli interessati possono comunicare al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., le proprie controdeduzioni ai risultati degli accertamenti, pena acquiescenza verso i risultati stessi.

Esaminate le controdeduzioni il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., potrà confermare il giudizio già emesso o modificarlo previa l'eventuale effettuazione di nuove operazioni di controllo.

Il giudizio emesso dopo l'esame delle controdeduzioni o dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo di cui al precedente comma è definitivo.

Art. 8.

Prodotti omologati C.E.E., anche parzialmente, ovvero ECE-ONU da Stati esteri

Per gli eventuali controlli concernenti prodotti nazionali ed esteri posti in vendita nel territorio nazionale e muniti di omologazione parziale o totale rilasciata da uno Stato estero in base a prescrizioni tecniche C.E.E., ovvero ECE-ONU, vanno applicate le disposizioni del presente decreto che non siano in contrasto con le prescrizioni internazionali predette.

I relativi adempimenti fanno carico in ogni caso al costruttore, o importatore, o venditore interessato.

Le visite intese ad accertare la conformità al tipo omologato di prodotti di costruzione estera omologati in Italia possono essere eseguite anche presso il costruttore estero. In tal caso gli accertamenti si limitano, salvo accordi diversi intercorsi con lo Stato estero che ha rilasciato eventuali omologazioni parziali C.E.E. o ECE-ONU, ai requisiti che sono stati direttamente oggetto di visite e prove di omologazione eseguite dal Ministero dei trasporti, o da laboratori riconosciuti idonei dal medesimo.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: FORMICA

(7465)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.

Concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. 1667/80 del Consiglio del 27 giugno 1980.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1667/80 del Consiglio del 27 giugno 1980, che nell'ambito degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, dispone la concessione di un premio alla nascita dei vitelli per la campagna 1980/81, in prosecuzione del regime di premio di cui al regolamento (CEE) n. 1276/79;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 1° agosto 1979, con il quale, per la campagna di commercializzazione 1979/80, è stato dato corso alla corresponsione del premio alla nascita dei vitelli a far data dal 3 marzo 1979 al 2 marzo 1980;

Visto il regolamento (CEE) n. 1886/80 della commissione del 15 luglio 1980 recante modalità di applicazione del citato regolamento (CEE) 1667/80;

Considerato che in applicazione del predetto regolamento (CEE) 1886/80, al fine di non creare soluzione di continuità tra la campagna di commercializzazione 1979-80 e quella 1980-81, è opportuno stabilire al 3 marzo 1980 l'inizio del periodo di dodici mesi per la concessione del premio alla nascita dei vitelli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), i compiti di organismo di intervento nel mercato derivante dall'entrata in vigore del citato regolamento (CEE) 805/68, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto l'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione delle occorrenti norme di applicazione delle suindicate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione del premio alla nascita dei vitelli previsto dai regolamenti (CEE) n. 1667/80 e 1886/80 citati nelle premesse il periodo di applicazione dello stesso premio ha inizio il 3 marzo 1980 e termina il 2 marzo 1981.

Art. 2.

Alla corresponsione del premio di cui all'art. 1 provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., a seguito di domanda del premio da presentarsi alla nascita del vitello da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice, il quale si impegni a mantenere in vita per almeno sei mesi il vitello stesso. Detto impegno può essere trasferito ad altri con notifica del trasferimento da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice allo stesso ufficio di cui al comma successivo, presso il quale è stata presentata la domanda del premio.

La domanda di cui al comma precedente va presentata all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio o ad altro ufficio o istituzione cui le regioni

o province autonome abbiano affidato le funzioni previste al presente decreto, entro trenta giorni dalla nascita del vitello.

Per i vitelli nati nel periodo dal 3 marzo 1980 alla data di applicazione delle presenti disposizioni il termine di presentazione delle domande decorre da quest'ultima data, determinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

Ai fini dell'identificazione del vitello di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1886/80, sarà utilizzata una fascetta auricolare o altro mezzo equivalente. Tale operazione deve avvenire in occasione del sopralluogo relativo alla constatazione della permanenza in vita del vitello al sesto mese di età.

In tale occasione, l'ufficio verifica il sussistere degli elementi che assicurino inequivocabilmente che il vitello sia nato in azienda.

Art. 3.

Al fine di assicurare l'uniforme applicazione della disciplina di concessione del premio su tutto il territorio nazionale, l'A.I.M.A. comunica alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nell'ambito delle loro potestà, le esigenze alle quali deve corrispondere la collaborazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o degli altri uffici o istituzioni cui le regioni o le province autonome abbiano affidato, con atto specifico, le funzioni previste dal presente decreto.

Art. 4.

Per data di applicazione delle disposizioni relative alla concessione del premio di cui all'art. 1 si intende, agli effetti della decorrenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande per i vitelli nati tra il 3 marzo 1980 e tale data, quella di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o provincia autonoma delle disposizioni regionali o provinciali di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1980

Il Ministro: MARCORA

(7406)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.

Premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici;

Visto il regolamento (CEE) n. 1885/80 della commissione del 15 luglio 1980 relativo alle modalità di concessione dei premi previsti dal regolamento (CEE) numero 1357/80;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dalla A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore delle carni bovine;

Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle « autorità competenti » degli Stati membri la definizione delle razze cui devono appartenere le vacche che possono beneficiare del premio, nonché il compito dei controlli e della liquidazione dei premi;

Considerato che in Italia i compiti sono demandati a più organismi e che pertanto le « autorità competenti » possono differenziarsi tra loro;

Considerata la necessità di emanare le norme nazionali di applicazione e di definire la competenza dei vari organi investiti all'applicazione dei regolamenti;

Decreta:

Art. 1.

Possono essere riconosciute come vacche nutrici ai sensi del regolamento (CEE) n. 1357/80 le vacche appartenenti ad una delle razze indicate all'allegato 1 e facenti parte di un allevamento il cui latte, e prodotti derivati, non viene ceduto né a titolo oneroso né a titolo gratuito.

Il premio per il mantenimento delle vacche nutrici può quindi essere concesso alle vacche delle razze indicate nell'allegato 1 anche se fanno parte di un allevamento comprendente vacche da latte, purché tutto il latte bovino prodotto dall'« azienda » in un periodo di almeno dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda non sia commercializzato.

Art. 2.

Per azienda, ai fini degli impegni prescritti all'art. 2 del regolamento (CEE) 1357/80 e che il richiedente deve assumere all'atto della presentazione della domanda, si intende il complesso delle unità produttive gestite organicamente dal produttore, situate nel territorio nazionale, e che si integrano fra di loro.

Art. 3.

I produttori che intendono beneficiare del premio e che rispondono ai requisiti prescritti dai regolamenti (CEE) n. 1357/80 e n. 1885/80, devono presentare domanda in carta semplice in duplice copia indirizzata agli assessorati regionali dell'agricoltura od agli organismi regionali da essi designati, in appresso indicati con la dizione « organismi regionali », nella cui giurisdizione è allevato il bestiame cui la domanda stessa si riferisce.

La domanda può essere presentata dai richiedenti individualmente o tramite un'associazione di produttori e deve esesre redatta sullo schema di cui agli allegati 2 e 3 secondo che si tratti di produttori singoli o di cooperative.

Le domande, che possono esesre presentate dal 1° giugno al 31 luglio di ogni anno, devono essere complete delle dichiarazioni e degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale e devono avere la firma del richiedente autenticata da un pubblico ufficiale.

In deroga al comma precedente per la campagna di commercializzazione 1980-81, le domande sono presentate dall'11 agosto al 31 ottobre 1980.

Art. 4.

Gli organi regionali procedono all'esame delle domande accertando che siano state inoltrate entro i termini prescritti, che contengano tutti gli elementi atti ad individuare l'azienda ed il bestiame in essa allevato. Gli organi regionali possono inoltre richiedere informazioni integrative degli elementi forniti dal rchiedente procedendo, eventualmente, ad accertamenti diretti.

Art. 5.

Al massimo entro quattro mesi, a decorrere dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, gli organi regionali comunicano ad ogni richiedente l'esito delle domande stesse e trasmettono all'A.I.M.A. in triplice copia:

l'elenco delle domande definite con atto di liquidazione, compilato secondo lo schema allegato 4;

l'elenco delle domande respinte, compilato secondo lo schema allegato 5.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1980-81 il termine massimo per la trasmissione degli elenchi è fissato in cinque mesi.

Copia degli elenchi di cui al comma precedente devono essere inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per la tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III.

Art. 6.

Nel corso dei dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione di ogni domanda, gli organi regionali completano i controlli amministrativi con sopralluoghi a sondaggio tendenti ad accertare il rispetto degli impegni di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) 1357/80 nonché la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare verbale, con l'esito dell'accertamento.

In caso di eccertata inadempienza agli impegni del citato art. 2 del regolamento (CEE) 1357/80, non dovuta a cause di forza maggiore, deve essere immediatamente inviata all'A.I.M.A., copia del verbale.

Art. 7.

Qualora alcuni degli impegni prescritti non vengano rispettati per sopraggiunte cause di forza maggiore il premio viene ugualmente pagato.

Del riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere informata l'A.I.M.A.

Gli organi regionali possono prendere in considerazione anche particolari casi che per la loro inevitabilità giustifichino comunque il pagamento del premio.

Al verificarsi di tali casi gli organi regionali devono redigere apposito verbale da conservare agli atti.

Art. 8.

Il riconoscimento del caso particolare o della causa di forza maggiore esonera il beneficiario dalla sostituzione dei capi eventualmente deceduti o abbattuti.

Art. 9.

Qualora si verifichi un evento imprevedibile, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 5 del regolamento (CEE) 1885/80, a seguito del quale risultasse modificato il numero di vacche nutrici mantenute nella azienda, l'interessato deve immediatamente richiedere agli organi regionali il riconoscimento della causa di forza maggiore.

Atr. 10.

Qualora nell'azienda si proceda alla sostituzione di una delle vacche nutrici per le quali è stato richiesto il premio, l'interessato deve darne tempestiva comunicazione agli organi regionali.

Art. 11.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento del premio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dodici mesi a decorrere dall'inizio del periodo durante il quale le domande possono essere presentate.

Art. 12.

L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, entro venti giorni di ogni mese, i pagamenti effettuati, precisando il numero delle vacche e delle aziende cui gli stessi si riferiscono.

Art. 13.

Sulla base dei verbali di cui al precedente art. 6 la A.I.M.A., o non procede al pagamento del premio, o provvede ad avviare le procedure per il recupero delle somme pagate.

Art. 14.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in base all'esperienza acquisita ed alla situazione dell'allevamento bovino da carne, può con proprio provvedimento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, modificare gli allegati al presente decreto.

Roma, addì 2 agosto 1980

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE RAZZE DI BOVINI AMMESSE AL BENEFICIO DEL PREMIO PER LE VACCHE NUTRICI

1) Bruno alpina
2) Bruno rendena
3) Burlina
4) Charolaise
5) Chianina
6) Garfignana
7) Grigia alpina
8) Grigiatibal d'Adige
9) Limousine
10) Marchigiana
11) Maremmana
12) Modicana
13) Pezzata rossa d'oropa
14) Pezzata rossa friulana
15) Pezzata rossa simmenthal
16) Piemontese
17) Pinzgau
18) Pisana
19) Pontremolese
20) Reggiana
21) Romagnola
22) Sarda

23) Tarina
24) Tortonese
25) Valdostana
26) Varzese ottonese
27) Tutti i ceppi podolici
28) Tutte le popolazioni derivate dalle razze sopra elencate.

ALLEGATO 2

SCHEMA DI DOMANDA DEL PRODUTTORE SINGOLO

Il sottoscritto . . ., nato a . . . il . . . . residente nel comune di . . . via (o località) . . ., nella sua qualità di (1) . . . . dell'azienda (2) . . . . . sita nel territorio del comune di . . ., contrada (o località) . . di Ha . ., chiede che gli venga concesso il premio per n. . . vacche nutrici di cui al regolamento (CEE) 1357/80.

A tal fine dichiara:

1) di essere imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 3 della direttiva 72/159/CEE;

2) che ai fini dell'allevamento l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

Ha . . . . .

Ha . .

3) di godere del diritto di pascolamento su Ha . . . appartenenti . .

4) che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini:

vacche nutrici n. .

vacche da latte n. .

vitelli delle razze di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale . . n. . .

vitelli di razze da latte n. . . .

maschi adulti n. . .

5) che le vacche nutrici sono identificabili (3) . .

6) di gestire anche le seguenti altre aziende agricole, costituenti un'unica azienda ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale . .; azienda . . di Ha . in agro di contrada

. . . . . .

. . . . .

7) di non cedere il latte ed i prodotti lattiero caseari provenienti dall'allevamento bovino dell'azienda da lui gestita, nè a titolo gratuito nè a titolo oneroso;

8) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti CEE 1357/80 e 1885/80 e nazionali emanate dalle autorità italiane;

9) di non aver presentato altra domanda a termine del regolamento (CEE) 1357/80 per la stessa azienda e per le vacche in essa allevate.

Il sottoscritto si impegna:

1) a non commercializzare, nè a titolo gratuito nè a titolo oneroso, il latte ed i prodotti lattiero-caseari prodotti nell'azienda nel periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della presente;

2) a mantenere sull'azienda, per un periodo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale ha chiesto il premio;

3) a comunicare tempestivamente al (4) . ., la eventuale sostituzione di una delle vacche nutrici per le quali è stato chiesto il premio, nonchè il verificarsi di eventi imprevedibili dovuti a causa di forza maggiore;

4) a restituire le eventuali somme percepire, nel caso venga riconosciuta in sede di controllo, l'inadempienza agli impegni di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) 1357/80.

Firma autenticata

. . . . .

(1) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda, proprietario, conduttore, fittuario, ecc.
(2) Denominazione dell'azienda.
(3) Indicare il sistema di identificazione (piastrina auricolare o altro) ed i numeri di identificazione.
(4) Indicare l'organo regionale al quale la domanda è indirizzata.

ALLEGATO 3

SCHEMA DI DOMANDA DELLA COOPERATIVA

Il sottoscritto . . . . . ., nato a . . . ., il . . . . . nella sua qualità di (1) . . . . . della cooperativa . . . ., con sede nel comune di . . . ., via . . . . ., chiede che venga concesso alla cooperativa il premio per n. . . vacche nutrici.

A tal fine dichiara:

1) che la cooperativa risponde ai requisiti richiesti dall'art. 5, paragrafo 1, lettera *b*) del regolamento (CEE) 1357/80;

2) che la cooperativa gestisce le seguenti aziende agricole, costituenti un'unica azienda ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale (2) . . . . azienda . . . . di Ha . . in agro . . . . . contrada . . . .
. . . .;

3) che ai fini dell'allevamento l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

Ha . . . .

. . . .

. . . .

4) che le vacche nutrici per le quali è richiesto il premio sono allevate sugli appezzamenti di terreno appresso indicati e sono identificate con i seguenti numeri di matricola auricolare:

appezzamento . . . . in contrada . . . .
vacche nutrici n. . . . matricola . . . .;

appezzamento . . . . in contrada . . . .
vacche nutrici n. . . . . matricola . . . . .;

5) di godere del diritto di pascolamento su Ha . . . di proprietà del . . . . . . in contrada . . . . .;

6) che nell'azienda sono allevati complessivamente i seguenti capi bovini:

vacche nutrici n. . . . .

vacche da latte n. . . . .

vitelli delle razze di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale . . . n. . . . .

vitelli di razze da latte n. . . . .

maschi adulti n. . . .

7) di non cedere il latte ed i prodotti lattiero-caseari provenienti dall'allevamento bovino dell'azienda gestita dalla cooperativa o dai suoi soci ne a titolo gratuito, nè a titolo oneroso;

8) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti (CEE) 1357/80 e 1885/80 e nazionali emanate dalle autorità italiane;

9) di non aver presentate altre domande, ai sensi del regolamento (CEE) 1357/80 per la stessa azienda e per le vacche in essa allevate.

Il sottoscritto s'impegna inoltre:

1) a non commercializzare, nè a titolo gratuito nè a titolo oneroso, il latte ed i prodotti lattiero-caseari prodotti nell'azienda nel periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della presente;

2) a mantenere sull'azienda, per un periodo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale ha chiesto il premio;

3) a comunicare tempestivamente al (3) . . . ., la eventuale sostituzione di una delle vacche nutrici per le quali è stato chiesto il premio, nonchè il verificarsi di eventi imprevedibili dovuti a causa di forza maggiore;

4) a restituire le eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta in sede di controllo l'inadempienza agli impegni di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) 1357/80.

Firma del legale rappresentante (autenticata)

. . . .

Note:

(1) Indicare a quale titolo si ha la legale rappresentanza della cooperativa (presidente, amministratore, ecc.).
(2) Indicare la o le aziende gestite, direttamente o dai soci, che concorrono al mantenimento delle vacche nutrici per le quali si richiede il premio.
(3) Indicare l'organo regionale al quale la domanda è indirizzata.

ALLEGATO 4

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE - CAMPAGNA 1980-81

Regione . . . . . *Provincia* . . . . . . *Ufficio* . . . .

ELENCO N. . .

Corresponsione del premio per il mantenimento in vita di vacche nutrici (regolamento (CEE) n. 1357/80 del 5 giugno 1980 e n. 1885/80) previe verifiche di cui all'art. 1 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1885/80 e . . di cui all'art. 4 del decreto ministeriale . . . . . Importo unitario 20 ECU pari a L. 23.155.

Numero d'ordine dell'elenco (1)	Numero e sigla della domanda	Cognome e nome del produttore	Luogo e data di nascita	Indirizzo Via - N. Cap - Comune	Numero vacche nutrici	Importo da pagare da parte dell'istituto bancario incaricato in lire (2)
1	2	3	4	5	6	7

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore.
(2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di vacche e l'importo unitario.

N.B. — Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi liquidati con l'elenco stesso, l'importo globale dei premi nonchè il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione: viste le domande degli allevatori elencate nei n. . . . fogli costituenti l'elenco;
effettuate le verifiche di cui all'art. 1 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. . . . e di cui all'art. 4 del decreto ministeriale . . . Si liquidano gli importi specificati nella colonna 7 a fianco di ciascun nominativo per la somma complessiva di L. . . . . ., pari al premio unitario di L. . . . per il totale dei capi indicato nella colonna 6.

Data, ...

Timbro

. . . .

Il direttore dell'ufficio

. . . .

ALLEGATO 5

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE NON ACCOLTE

Assessorato regionale . . . . .

Provincia	Vacche per le quali è stato posto in liquidazione il premio (riepilogo dell'allegato 4)	Aziende e vacche escluse dalla concessione del premio	
		aziende	vacche
	n.	n.	n.

(7407)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1805/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1806/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1807/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1808/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1809/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2186/79, che stabilisce le modalità di applicazione di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1810/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che deroga, per l'inizio della campagna 1980-81, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1811/80 della commissione, del 9 luglio 1980, relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario da fornire all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1812/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1813/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1814/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1815/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1816/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1817/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1818/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1481/80 del Consiglio, del 9 giugno 1980, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 148 del 14 giugno 1980).

Pubblicati nel n. L 177 *dell'*11 *luglio* 1980.

(170/C)

Regolamento (CEE) n. 1819/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 179 *del* 14 *luglio* 1980.

(171/C)

Regolamento (CEE) n. 1820/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale.

Regolamento (CEE) n. 1821/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, relativo allo sviluppo dell'allevamento ovino in Groenlandia.

Pubblicati nel n. L 180 *del* 14 *luglio* 1980.

(172/C)

Regolamento (CEE) n. 1822/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1823/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1824/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Benin a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1825/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1826/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'Ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1827/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica araba dello Yemen a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1828/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 1829/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.

Regolamento (CEE) n. 1830/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1831/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, relativo al rilascio di titoli d'esportazione di carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 1832/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1833/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1834/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, che sopprime il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1835/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1836/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1777/80 della commissione, del 4 luglio 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L. 175 del 9 luglio 1980).

Pubblicato nel n. L 178 *del* 12 *luglio* 1980.

(173/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 31 luglio 1980:

Saieva Giuseppe, notaio residente nel comune di Racalmuto, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Aragona, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Digiesi Domenico, notaio residente nel comune di Sammichele di Bari, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Altamura, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione.

Macchia Nicola, notaio residente nel comune di Irsina, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione.

Lupi Anna, notaio residente nel comune di Ariano Irpino, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Vallata, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Curione Domenico, notaio residente nel comune di Castelmassa, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione.

Corradi Marco, notaio residente nel comune di Brisighella, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione.

Palombo Simonetta, notaio residente nel comune di Quinzano d'Oglio, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Leno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Giannotti Maurizio, notaio residente nel comune di Lipari, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Lomazzo, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione.

Cristofaro Espedito Claudio, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di San Marco Argentano, distretto notarile di Cosenza, con l'anzidetta condizione.

Petrina Giuseppe, notaio residente nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Rusconi Fausto, notaio residente nel comune di San Casciano Val di Pesa, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Falbaci Torquato, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Monsummano Terme, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Chiostrini Giulio, notaio residente nel comune di Firenzuola, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Pistoia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Bon Giampaolo, notaio residente nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Poggio a Caiano, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Monasta Francesco, notaio residente nel comune di Bergamo, e trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Capuano Alfredo, notaio residente nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Bovino, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione.

Pelosi Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Cavaglià, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Cerignola, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione.

Toriello Domenico, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Foggia, con l'anzidetta condizione.

Frattarolo Adolfo, notaio residente nel comune di San Giovanni Rotondo, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Manfredonia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Labianca Marcello, notaio residente nel comune di Caselle Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di San Ferdinando di Puglia, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione.

Santagata Giovanni, notaio residente nel comune di Ariano Irpino, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, con l'anzidetta condizione.

Falzone Ernesto, notaio residente nel comune di Rho, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione.

D'Ascoli Emilio, notaio residente nel comune di Sassuolo, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione.

Bonomo Maria, notaio residente nel comune di Scicli, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione.

Di Simone Paolo, notaio residente nel comune di Caltavoturo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione.

Armanno Maria, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Monreale, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Pennisi Matteo, notaio residente nel comune di Carini, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione.

Riccobene Rodolfo, notaio residente nel comune di Santa Margherita di Belice, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Piana degli Albanesi, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione.

Sedino Paolo, notaio residente nel comune di Santa Maria della Versa, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Garlasco, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Pascatti Giovanni, notaio residente nel comune di Sedegliano, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Azzano Decimo, distretto notarile di Pordenone, con l'anzidetta condizione.

Corsi Maurizio, notaio residente nel comune di Spinea, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Pordenone, con l'anzidetta condizione.

Sergi Consolato Romano, notaio residente nel comune di Motta San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Reggio Calabria, con l'anzidetta condizione.

Iacono Giuseppe, notaio residente nel comune di Pesaro, è trasferito nel comune di Albano Laziale, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione.

Terra Abrami Emidio, notaio residente nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Civitavecchia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Troiano Rosa, notaio residente nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Castel San Giorgio, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione.

Santoro Angelo, notaio residente nel comune di Bellona, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Alvignano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Quaranta Angelo Raffaele, notaio residente nel comune di Bolzano, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione.

De Simone Alberto, notaio residente nel comune di Cellino Attanasio, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Atri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Sebastianelli Oscar, notaio residente nel comune di Venaria, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di San Maurizio Canavese, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ciurcina Rosario, notaio residente nel comune di Moncalieri distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione.

Vosa Vittorio, notaio residente nel comune di Chieri, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione.

Martino Graziano, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nèl comune di Molfetta, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione.

Lombardo Vincenzo, notaio residente nel comune di Santa Caterina Villarmosa, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Gibellina, distretto notarile di Trapani, con l'anzidetta condizione.

Sandulli Antonio, notaio residente nel comune di Popoli, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

(7388)

Con decreto ministeriale 31 luglio 1980:

Scolarici Carmelo, notaio residente nel comune di Candelo, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Biella, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(7389)

Con decreti ministeriali 21 luglio 1980:

Giglio Giancarlo, notaio residente nel comune di Lissone, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Monterotondo, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Armati Paolo.

De Virgiliis Ornella Maria, notaio residente nel comune di Civitella del Tronto, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Monterotondo, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ciotola Antonietta.

Poerio Bonaventura, notaio residente nel comune di Bellante, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Armati Paolo.

Annibaldi Luigi, notaio residente nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Ronciglione, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Giuliani Pietro Lello.

Sanfelice Giancarlo, notaio residente nel comune di Lastra a Signa, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Cavallina Massimo.

Carrannante Antonio, notaio residente nel comune di Capuglla, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio D'Antuono Giovanni.

Maccheroni Emilio, notaio residente nel comune di Seravezza, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Pietrasanta, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Gianaroli Giorgio.

Armati Paolo, notaio residente nel comune di Fara Sabina, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Pomezia, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Adami Francesco.

Catena Alfredo, notaio residente nel comune di Buia, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Bracciano, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Mazza Giancarlo.

Ducci Pietro, notaio residente nel comune di Gabicce Mare, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Marino, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Mazza Giancarlo.

Ferrara Mario, notaio residente nel comune di Accadia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Naschi Romano.

(7390)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 11 luglio 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Sardegna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 e si è proceduto alla assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in merito alla richiesta di prosecuzione, delibera della giunta regionale n. 17/12/12 del 4 aprile 1980 avanzata dalla regione Sardegna dei sottoelencati undici progetti di occupazione giovanile, nonché di trasformazione dei contratti di lavoro stipulati con i cinquecentonovantanove giovani impegnati in tali progetti in contratti di formazione e lavoro con una spesa complessiva pari a L. 3.618.284.504:

Censimento e coordinamento archivi comunali e miglioramento della possibilità di fruizione degli stessi.

Adempimenti per il trasferimento degli abitanti di Gairo e Osini.

Servizi socialmente utili nel settore del turismo.

Potenziamento del servizio di assistenza tecnica in agricoltura.

Assistenza tecnico-contabile alle aziende agricole.

Assistenza tecnico-amministrativa alle cooperative.

Completamento e normalizzazione degli impianti depurativi fognari.

Rilevazione ed elaborazione degli impianti di depurazione esistenti.

Rilevazione ed elaborazione dei dati del piano regolatore acquedotti.

Potenziamento degli impianti di potabilizzazione e formazione di conduttori.

Raccolta atti inerenti attività collegiali degli organismi pubblici regionali.

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono confermati, per i periodi sopra indicati gli undici progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Sardegna di cui alle premesse.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per la esecuzione degli undici progetti di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'onere relativo ai suddetti progetti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Sardegna con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(7417)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi del 1° agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marco germanico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco belga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco francese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lira irlandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona danese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Media dei titoli del 1° agosto 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	66,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,400
» 5,50 % » » 1968-83	84,675
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	79,225
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	82,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,750
» » » » 1- 3-1979/81	99,300
» » » » 1- 7-1979/81	99,250
» » » » 1-10-1979/81	98,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	9[illegible],750
» » » » 1- 7-1979/82	97,700
» » » » 1-10-1979/82	97,750
» » » » 1- 1-1980/82	97,100
» » » » 1- 1-1980/83	98,350
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,650
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,500
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,800
» » » 12 % 1- 4-1982	94,775
» » » 12 % 1-10-1983	92,350
» » » 12 % 1- 1-1984	92,700
» » » 12 % 1- 4-1984	92,800
» » » 12 % 1-10-1984	92,150
» » » 12 % 1-10-1987	90 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	843,35
Dollaro canadese	727,875
Marco germanico	470,895
Fiorino olandese	431,56
Franco belga	29,53
Franco francese	203,62
Lira sterlina	1971 —
Lira irlandese	1779,50
Corona danese	152,37
Corona norvegese	172,49
Corona svedese	202,475
Franco svizzero	509,14
Scellino austriaco	66,452
Escudo portoghese	16,975
Peseta spagnola	11,738
Yen giapponese	3,72

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga al 31 ottobre 1980 delle autorizzazioni alla vendita di acque minerali in contenitori di cartone politenato e cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale n. 2053 del 30 giugno 1980 è stata prorogata fino al 31 ottobre 1980 la validità dei decreti ministeriali n. 1957 del 18 settembre 1979, n. 1993 del 4 dicembre 1979, numeri 2007, 2008, 2009 e 2010 del 31 dicembre 1979, numeri 2036, 2037, 2038 del 3 marzo 1980, n. 2042 del 28 marzo 1980, n. 2046 del 3 aprile 1980, n. 2052 del 19 giugno 1980, n. 1958 del 22 settembre 1979, n. 1962 del 3 ottobre 1979, n. 1983 del 20 novembre 1979, numeri 1984, 1985 e 1987 del 28 novembre 1979, numeri 1994 e 1995 del 4 dicembre 1979, numeri 2004 e 2005 del 31 dicembre 1979, n. 2016 del 1° febbraio 1980, n. 2027 del 25 febbraio 1980 e n. 2030 del 3 marzo 1980, concernenti le autorizzazioni alla vendita in recipienti a base di cloruro di polivinile ovvero di cartone politenato delle seguenti acque minerali:

Panna di Scarperia (Firenze), Dolomiti di Valli del Pasubio (Vicenza), Levissima di Valdisotto (Sondrio), Igea di Darfo (Brescia), Evian (francese), Acquachiara di Valli del Pasubio (Vicenza), Fabia di Acquasparta (Terni), Cintoia di Greve (Firenze), S. Giorgio di Siliqua (Cagliari), Coralba di San Damiano Macra (Cuneo), Cinzia di Pennabilli (Pesaro), Leonardo di Primaluna (Como), Silia di Darfo (Brescia), Tre Fontane di Montefiorino (Modena), San Daniele di Montefiorino (Modena), Sacramora di Rimini (Forlì), San Giuliano di Rimini (Forlì), Vesuvio di Ercolano (Napoli), Camorei di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Pozzillo di Acireale (Catania), S. Benedetto di Scorzè (Venezia), Guizza di Scorzè (Venezia), Augina di Scorzè (Venezia), Rocciaviva di Garessio (Cuneo), Santa Croce di Canistro (L'Aquila), Visciolo di Rionero in Vulture (Potenza), Mangiatorella di Stilo (Reggio Calabria), San Martino di Codrongianos (Sassari), Lora di Recoaro Terme (Vicenza), Flaminia di Nocera Umbra (Perugia), Ciappazzi di Castroreale Terme (Messina), Santa Rita di Nè (Genova), Valverde di Quarona Sesia (Vercelli).

(7126)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ponteranica

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 20 maggio 1980, n. 32098: comune di Ponteranica (Bergamo).

(7277)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Carinate, Cavernago, Montano Lucino e Carate Brianza

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 20 maggio 1980, n. 32103: comune di Carimate (Como);

deliberazione 20 maggio 1980, n. 32104: comune di Cavernago (Bergamo);

deliberazione 20 maggio 1980, n. 32105: comune di Montano Lucino (Como);

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32361: comune di Carate Brianza (Milano).

(7278)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli, ad un posto di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di cittadini;

Sulla proposta del presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.
Concorso

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Consiglio di Stato.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 41 della legge 10 aprile 1964, n. 193, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288).

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) licenza di istruzione elementare;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso).

Art. 3.
Esclusione

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.
Domande di ammissione - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono essere presentate al Consiglio di Stato Segretariato generale - Piazza Capo di Ferro n. 13 - Roma, entro

il termine di trenta giorni successivi a quelli della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura;

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da porre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili al Consiglio di Stato.

Non si terrà conto delle domande inviate dopo la scadenza del termine fissato nel primo comma del presente articolo.

La data di spedizione della domanda è quella risultante dal timbro postale. Parimenti non si terrà conto delle domande non compilate in base alle disposizioni di cui sopra.

Non si ammettono riferimenti a documenti per partecipare ai concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Punteggio

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica di scrittura non si intende superata se il concorrente non avrà riportato, la votazione di 6/10.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quelli riportati nella prova pratica di scrittura, costituirà per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Svolgimento dell'esame

La prova pratica di scrittura sotto dettato, avrà luogo in Roma, nel giorno che sarà successivamente stabilito.

Del luogo e del giorno della prova suddetta sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova; il relativo avviso sarà pubblicato nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Documenti personali di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta di identità;
g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 9.

Titoli di preferenza o precedenza

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire al segretariato generale del Consiglio di Stato entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti, redatti nelle prescritte forme, e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Graduatoria

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo classificato in graduatoria, tenuto conto delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La graduatoria generale di merito e la dichiarazione del vincitore del concorso e dei candidati idonei saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale decide, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 11.

Documenti di rito

Il concorrente, utilmente collocato nella graduatoria, deve far pervenire al segretariato generale del Consiglio di Stato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunciazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata;

d) certificato, su carta bollata attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata;

g) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o da medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del co-

mune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata.

I documenti che perverranno al segretariato generale del Consiglio di Stato oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

I documenti, di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 12.

Periodo di prova - Nomina in ruolo

Il vincitore del concorso, che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato commesso in prova per la durata di mesi sei, con le competenze iniziali spettanti per legge.

Il medesimo, al termine del suddetto periodo di prova, sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso, che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà esonerato dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 175

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo possibilmente dattiloscritta)

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale - Piazza Capo di Ferro, 13 - ROMA

Il/. . . sottoscritt . . . . residente (oppure) domiciliat . . . . a . . . . . (prov. di . . . . .) in via . . . . chiede di essere ammess . . al concorso per titoli ad un posto di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Consiglio di Stato indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nat . . a . . . . . . il giorno . . mese . . . anno . . . . e che avendo superato il 35° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . . presso . . . .

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5).

Data . . . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale desidera che gli siano inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 35.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione delle medesime, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(7314)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami teorico-pratici, a cinque posti di operatore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, con il quale, in relazione alle esigenze funzionali del sistema informativo ed al fine di dare adeguata sistemazione organica al personale di carriera esecutiva adibito ai compiti tecnici connessi con lo stesso sistema, si è provveduto ad aumentare da 205 a 536 unità la consistenza organica del ruolo tecnico dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, mediante una corrispondente riduzione soprattutto del ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in ddata 28 febbraio 1980, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale della Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1980, un concorso, per esami teorico-pratici, a cinque posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della stessa Ragioneria generale dello Stato;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Regioneria generale dello Stato esiste una disponibilità di cinque posti da assegnare mediante pubblico concorso;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami teorico-pratici, a cinque posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia nonché vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) degli aspiranti che in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbano essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97, Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alla ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) La data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova prat e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del giorno 1° ottobre 1980.

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la pubblicazione suddetta sulla quale potranno essere comunicati eventuali rinvii del diario stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data della prova scritta e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata. Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 7.

Al colloquio nonché alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio e alla prova pratica saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi nell'uno e nell'altra.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se parte della famiglia di un dipendente statale.

Art 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che verranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta gioni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi articolo 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica. Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superto i trentacinque anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure che si trovimo alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi

a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4 dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono infatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri o Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati operatori tecnici in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (parametro 128), oltre agli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1980
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 20

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva tecnica, nonchè l'idoneità allo uso di macchine d'ufficio e meccanografiche.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consiste nella dimostrazione dell'idoneità all'uso di macchine calcolatrici, contabili e meccanografiche, mediante la compilazione di prospetti contabili e statistici e la perforazione di schede e la verifica relativa e la selezione, l'inserimento e la stampa dei dati contenuti nelle schede stesse.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

ALLEGATO 2

Scheda di domanda
(in bollo da L. 2.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre, n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . e residente dal (2) . . . . in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami teorico-pratici, a cinque posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . .

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede;

9) dichiara, inoltre, di aver preso visione del programma d'esame, di cui all'allegato 1, con particolare riguardo alla prova pratica da sostenere per dimostrare la conoscenza delle cognizioni tecniche necessarie per l'uso di macchine d'ufficio e meccanografiche per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva tecnica.

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . . .

Eventuale recapito telefonico . . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome)

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anchele precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notai , dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(7279)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario della classe 1ª/B vacante nel comune di Pisa

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pisa;

Visto il decreto ministeriale in data 21 aprile 1980 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pisa, nell'ordine appresso indicato:

1)	Antinori Giovanni	punti	101,498 su 132
2)	Mangiaterra Giuseppe	»	97,833 »
3)	Maiorana Giulio	»	94,638 »
4)	Centonze Gaspare	»	91,340 »
5)	Gerardi Antonio	»	91,216 »
6)	Tollis Ado	»	89,903 »
7)	Zaccardi Leonzio	»	88,268 »
8)	Porcile Luciano	»	85,000 »
9)	Morelli Aroldo	»	84,101 »
10)	Lauletta Angelo	»	82,454 »
11)	Circosta Lorenzo	»	82,267 »
12)	Armocida Elio	»	81,602 »
13)	Summo Vito	»	80,923 »
14)	Scotto Michele	»	80,622 »
15)	Labriola Antonio	»	80,100 »
16)	De Stefano Vincenzo	»	79,545 »
17)	Ceruti Giuseppe	»	79,028 »
18)	Giacomelli Alvaro	»	78,930 »
19)	Recchia Elio	»	78,177 »
20)	Pavia Aldo	»	77,648 »
21)	De Felice Renato	»	76,814 »
22)	Strano Giuseppe	»	76,526 »
23)	Mammana Francesco	»	76,447 »
24)	Mangiapane Antonio	»	76,287 »
25)	Rotella Mario	»	75,886 »
26)	Visone Aniello	»	75,845 »
27)	Pompeo Luigi	»	75,650 »
28)	Mazzarella Giuseppe	»	75,096 »
29)	Patriarca Emilio	»	74,933 »
30)	Cagetti Silvio	»	74,727 »
31)	Perfetti Luigi	»	74,627 »
32)	Previtera Antonio	»	74,568 »
33)	Ciccone Saverio	»	74,563 »
34)	Bova Antonino	»	74,400 »
35)	Marcucci Pasquale	»	74,220 »
36)	Bianchini Virginio	»	73,984 »
37)	Augurio Garibaldi	»	73,983 »
38)	Guasticchi Giancarlo	»	73,939 »
39)	Mita Antonio	»	73,577 »
40)	Pace Antonino	»	73,500 »
41)	Liberti Gennaro	»	73,408 »
42)	Taranto Fausto	»	73,033 »
43)	Gianfranchi Ruggero Cleto	»	72,832 »
44)	Chindano Giuseppe	»	72,797 »
45)	Zagordo Cosimo	»	72,778 »
46)	Bondioni Pietro	»	72,752 »
47)	Matteucci Gino	»	72,738 »
48)	Falciglia Antonino	»	72,652 »
49)	Guido Pasquale	»	72,598 »
50)	Marchica Mario	»	72,466 »
51)	Passeri Sergio	»	72,365 »
52)	Frisullo Vincenzo	»	72,202 »
53)	Lo Martire Stelio	»	71,997 »
54)	Pesente Elio	»	71,976 »
55)	Becattini Alfredo	»	71,916 »
56)	Incandela Francesco	»	71,684 »
57)	Ridolfo Francesco	»	71,592 »
58)	Di Martino Antonino	punti	71,520 su 132
59)	Onofri Ermanno	»	71,382 »
60)	Picone Crescenzo	»	71,381 »
61)	Paoluzzi Remo	»	71,219 »
62)	Di Caprio Salvatore	»	70,866 »
63)	Monti Giovanni	»	70,816 »
64)	Pazzaglia Mario A.	»	70,738 »
65)	Stabili Franco	»	70,630 »
66)	Corciulo Nicola	»	70,532 »
67)	Aprile Pietro Maria	»	70,527 »
68)	Salari Giuseppe	»	70,436 »
69)	Lucchini Lino	»	70,080 »
70)	Faillace Peppino	»	68,926 »
71)	Savino Giuseppe	»	68,483 »
72)	Barbero Angelo	»	68,450 »
73)	Russo Alesi Domenico	»	68,150 »
74)	Gammaldi Mario Eugenio	»	67,418 »
75)	Amorelli Giuseppe	»	66,866 »
76)	Patriarca Mario	»	66,520 »
77)	Rampelli Vincenzo	»	66,316 »
78)	Luchetti Loreto	»	66,033 »
79)	Magoni Beniamino	»	65,599 »
80)	Zaffanella Aldo	»	65,538 »
81)	Sgobba Vito	»	65,252 »
82)	Muriana Giuseppe	»	65,072 »
83)	Pagliara Mario	»	65,066 »
84)	Nitti Gabriele	»	64,905 »
85)	Gigliotti Giovanni	»	64,822 »
86)	Callipo Gaetano	»	64,613 »
87)	Faedda Silvio	»	64,250 »
88)	Marzola Uber	»	64,000 »
89)	Ladogana Raffaele	»	63,782 »
90)	Ipprio Ilario	»	63,580 »
91)	Marinelli Gaspero	»	63,240 »
92)	Caccavale Antonio	»	61,269 »
93)	Liotti Francesco	»	60,666 »
94)	Bruno Carmelo	»	60,500 »
95)	Costardi Felice	»	59,516 »
96)	Petrolo Ettore	»	59,454 »
97)	Scrudato Salvatore	»	59,132 »
98)	Giordano Giovanni	»	58,965 »
99)	Rademoli Armando	»	57,545 »
100)	Longo Cosimo A.	»	57,113 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(7186)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di dermosifilopatia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1977 e successiva integrazione, concernente l'elenco degli aiuti di dermosifilopatia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di dermosifilopatia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di dermosifilopatia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 25 novembre 1977 è integrato con l'inserimento di nominativi di sanitari sottoelencati:

Linardi Saverio, nato ad Asba Littoria il 9 agosto 1939;

Piccardo Giuseppe, nato a Genova il 12 ottobre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: Aniasi

(7131)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ragioniere nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto, da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella 10ª edizione straordinaria del supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 15 luglio 1980, è pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1980, n. 2703, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1980, registro n. 6, foglio n. 276, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'A.N.A.S. da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979, n. 1981, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979, registro n. 4, foglio n. 118.

(7428)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella 10ª edizione straordinaria del supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 15 luglio 1980, è pubblicato il decreto ministeriale 3 aprile 1980, n. 3903, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1980, registro n. 7, foglio n. 143, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S. da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1980, n. 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979, registro n. 4, foglio n. 119.

(7429)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a tre posti (aumentati a quattro) di assistente nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella 12ª edizione straordinaria del supplemento al *Bollettino ufficiale* dell'A.N.A.S. del 31 luglio 1980, è pubblicato il decreto ministeriale 30 luglio 1980, n. 8411, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1980, registro n. 9 A.N.A.S., foglio n. 222, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a tre posti (aumentati a quattro) di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979 n. 1989, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979, registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 125.

(7430)

OSPEDALI « PIEMONTE E REGINA MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di primario della divisione di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di malattie infettive presso lo ospedale « Regina Margherita » di Messina (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(2589/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'ospedale civile, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

due posti di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(2590/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra addetto al servizio di emodialisi;

due posti d'assistente pediatra addetto alla divisione accettazione malati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(2593/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiochirurgia;

un posto di aiuto della clinica ortopedica e traumatologica;

due posti di aiuto e quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Chieti.

(2625/S)

OSPEDALE CIVILE « G. NEGRELLI » DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Concordia sulla Secchia (Modena).

(2611/S)

OSPEDALE « S. MARIA MAGGIORE » DI TREIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata).

(2602/S)

OSPEDALI DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(2599/S)

OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(2624/S)

OSPEDALE DI OPPIDO MAMERTINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

(2610/S)

OSPEDALE « C. ONDOLI » DI ANGERA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Angera (Varese).

(2612/S)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(2606/S)

OSPEDALE « EUR-GARBATELLA » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e cinque posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

cinque posti di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(2605/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENZANO DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assisstente di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genzano di Roma (Roma).

(2623/S)

OSPEDALE DI CETRARO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(2585/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(2595/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(2620/S)

OSPEDALE CIVILE « VILLA D'AGRI » DI MARSICOVETERE

Concorso a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsicovetere (Potenza).

(2621/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(2622/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI SORA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di an

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgim del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presid della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modifi dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatt carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle o del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pu cazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della pubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell' in Sora (Frosinone).

(2586/S)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche;
un posto di aiuto otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgim dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presid della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modifi dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle or del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pul cazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della pubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione pe nale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(2613/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle doma di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ne logo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domand partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad posto di aiuto neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgim del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presid della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modifi dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle or del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pul cazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della pubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione pe nale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(2614/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zec dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERM via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provin Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme ripor nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie poss accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redatto*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802140)